

TI_GERICHTE 16.1998.50 vom 7. September 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-09-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.1998.50

FR: TI_GERICHTE 16.1998.50 du 7 septembre 1998

IT: TI_GERICHTE 16.1998.50 del 7 settembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 6

del contratto di lavoro che vincola le parti, ha riconosciuto alla datrice di lavoro l'importo di fr. 1'000.– anziché i richiesti fr. 1'500.– a titolo di risarcimento danni, ragione per la quale, deducendo fr. 673.60 per le pretese salariali del dipendente, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 326.40; che con il presente tempestivo gravame _____ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al giudice di pace di non essersi espresso sull'eccezione di compensazione da lui sollevata; che con scritto 20 maggio 1988 la controparte postula la reiezione del gravame; che il titolo di cassazione sotto il quale deve essere sussunta la censura ricorsuale è quello di cui all'art. 327 lett. e CPC che garantisce alle parti il diritto di essere sentite, diritto che contempla tra l'altro anche l'obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 17, art. 327); che nel caso concreto, il giudice di pace non si è espresso sull'eccezione di compensazione regolarmente formulata ("per quanto occorre") dal convenuto nel suo riassunto responsivo prodotto in sede di contraddittorio e cui non si può ritenere abbia rinunciato in base al verbale di seconda udienza; che, al proposito, va osservato come tale secondo verbale rappresenti la continuazione del verbale precedente ("Si riprende il verbale della seduta del 29 settembre 1997"), né il suo contenuto appare approvato dalle parti siccome non ne reca (irregolarmente) le firme; che il giudice di pace non ha affrontato del tutto l'eccezione di compensazione come se la stessa non fosse stata sollevata: non ne dà ragione nella sentenza, né esprime una valutazione della copiosa documentazione prodotta dal convenuto: così facendo egli ha reso un giudizio suscettibile di essere annullato per non aver chiarito i termini della lite relativamente al credito posto in compensazione; non solo, ma ha prolatato un giudizio nullo poiché non indica i motivi di fatto e di diritto per i quali ha in sostanza respinto l'eccezione in esame (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC); che l'indagine necessaria per stabilire i fatti, rispettivamente per interpretare la documentazione prodotta spetta al primo giudice, trattandosi di una vertenza dipendente da contratto di lavoro (art. 417 lett. c CPC); che a prescindere dall'esito del ricorso la sentenza del giudice di pace avrebbe dovuto essere cassata almeno per quanto riguarda il dispositivo no. 3 con il quale il primo giudice ha posto a carico delle parti il pagamento di tasse e spese di giustizia, in evidente contrasto con l'art. 417 lett. e CPC; che, per i motivi indicati, il ricorso dev'essere accolto, con il carico di ripetibili alla parte resistente, e l'incarto ritornato al giudice di pace per nuovo giudizio; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 417 lett. e CPC pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 di _____ è accolto. II. La

sentenza 24 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Tavernes è nulla. §. L'incarto è ritornato al giudice di pace. III. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Lo Stato del Canton Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 80.– a titolo di indennità di questa sede. IV. Intimazione a: _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Tavernes. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.